



CITTÀ DI CAVALLERMAGGIORE
Provincia di Cuneo

UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO LL.PP.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
DEI VEICOLI DEL COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2028**

Cavallermaggiore, lì 01/10/2025

IL RESPONSABILE LL.PP.

Arch. FRANCO Nicoletta

Indice

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - DURATA

ART. 3 - IMPORTO

ART. 4 - ELENCO PREZZI

ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

ART. 6 - PRESTAZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 7 - LISTINI PREZZI E TEMPARI

ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA

ART. 9 - RESPONSABILITA'

ART. 10 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 11 - CESSIONE DEI CREDITI

ART. 12 - CONTROLLI E PENALI

ART. 13 - REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

ART. 14 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

ART. 15 - RECESSO

ART. 16 - RISOLUZIONE

ART. 17 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA

ART. 18 - DOMICILIO DEI CONTRAENTI

ART. 19 - FORO COMPETENTE

ART. 1

OGGETTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione dei veicoli, macchine operatrici ed attrezzature, con motore a scoppio, a benzina, diesel e miscela, nonché elettrici, di proprietà comunale compresi quelli della protezione civile, per il periodo 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028, il cui elenco, dettagliato ma non esaustivo, viene riportato nella TABELLA A “ELENCO AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE” allegata, di cui si vuole garantire la piena e costante funzionalità.

Prestazione principale: CPV 50110000-9 Servizio di riparazione, manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini.

ART. 2

DURATA

Il servizio oggetto dell'appalto avrà avvio il 1° gennaio 2026. Il contratto scadrà di diritto, senza bisogno di disdetta né di preavviso il 31 dicembre 2028 o comunque, se temporalmente antecedente, al raggiungimento dell'importo contrattuale.

ART. 3

IMPORTO

L'importo stimato a base di gara è di € 30.000,00 + Iva 22% per € 36.600,00 complessivi, precisando che l'ammontare totale dell'affidamento comprende i corrispettivi di tutti i servizi e prestazioni oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 è disposto che: “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'Ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”. L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato per l'intero periodo, nella misura presunta del 40% del valore dell'appalto.

Trattandosi di servizio la cui spesa non è predeterminabile, l'importo dell'appalto, determinato preventivamente, non vincola l'Amministrazione Comunale che richiederà gli interventi effettivamente necessari.

Pertanto il servizio dovrà essere eseguito anche per interventi maggiori o minori all'importo dell'appalto ed impegna la ditta aggiudicataria alle stesse condizioni.

Se al termine della durata dell'appalto non saranno state effettuate prestazioni fino al raggiungimento dell'importo suddetto, l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa sulla somma residua.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante: "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione" e al fine dei relativi adempimenti, si precisa che per l'esecuzione dell'appalto in argomento, di cui al presente capitolato, non sussistono circostanze in cui si verifichino contatti interferenziali rischiosi tra il personale del Committente e quello dell'Aggiudicataria o con altri soggetti presenti c/o i luoghi di lavoro interessati dal Servizio, che comportino misure di tipo oneroso. Pertanto gli oneri relativi alla Sicurezza risultano nulli.

La Ditta appaltatrice dovrà osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La Ditta appaltatrice dovrà attuare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, occupati nelle attività costituenti oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi.

ART. 4

ELENCO PREZZI

La ditta dovrà presentare un'offerta economica indicando il ribasso unico percentuale che verrà applicato a:

- all'importo orario della manodopera predeterminato dall'Amministrazione in € 51,60, stimato sulla base delle tariffe medie per le imprese del settore dell'autoriparazione, come pubblicato da Confartigianato Torino (tenendo conto di spese generali, utile d'impresa, retribuzioni, oneri di legge, normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro, costo smaltimento rifiuti ecc...), oltre all'IVA di legge.
- ai prezzi dei listini ufficiali, del produttore del veicolo o dell'attrezzature, dei pezzi di ricambio, in vigore al momento della manutenzione, oltre all'IVA di legge.

Il ribasso offerto in sede di gara si intenderà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Il corrispettivo corrisposto dall'Ente è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dagli atti della procedura e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione del servizio, ivi comprese le spese generali e l'utile d'impresa.

La ditta nulla avrà a pretendere in caso di mancato raggiungimento dell'importo contrattuale.

ART. 5

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni che l'aggiudicatario dovrà garantire sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- Riparazione e revisione di sospensione/sostituzione (ammortizzatori, balestre etc.);
- Riparazione e revisione servocomandi idraulici e pneumatici di macchine operatrici;
- Riparazione e revisione pompe iniezione;
- Riparazione e revisione sistema di raffreddamento (radiatori pompa acqua etc);
- Interventi di elettrauto compreso carica e ricarica e sostituzione accumulatori;
- Revisione parziale e generale di motori, cambi, differenziali ed impianti frenanti e rettifiche organi vari di motore;
- Riparazione e/o sostituzione di accessori in dotazione;
- Sostituzione tubi di scarico e/o marmitte;
- Sostituzione olio motore, filtri aria, filtri carburanti e filtri olio;
- Riparazione/Vidimazione e/o sostituzione di tachigrafi, tachimetri e relativi accessori;
- Riparazione di carrozzeria, trattamento anticorrosione telaio;
- Sostituzione pneumatici;
- Lavaggio;
- Soccorso stradale ordinario e festivo;
- Ricarica clima, con sostituzione filtro abitacolo e quanto altro necessario alla manutenzione dell'impianto di climatizzazione.

L'elenco dei veicoli oggetto dei servizi del presente appalto è riportato nella Tabella A "ELENCO AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE allegata al presente capitolato.

Nel corso dell'esecuzione l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare il predetto elenco apportando variazioni, integrazioni o riduzioni al numero dei veicoli e delle attrezzature (incluse le macchine operatrici) ivi indicati, fermo restando l'importo contrattuale e l'offerta presentata in sede di gara.

ART. 6

PRESTAZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Al fine di rendere più immediati, efficaci ed economici gli interventi richiesti, l'aggiudicatario dovrà avere la disponibilità di un'officina, nella quale verrà svolto il servizio oggetto del presente appalto, ubicata ad una distanza non superiore a 10 chilometri dalla sede dell'Amministrazione Comunale in Via Roma, 104 - Cavallermaggiore: i km saranno calcolati mediante l'utilizzo del sito www.viamichelin.it, itinerario più rapido.

L'aggiudicatario dovrà impegnarsi ad effettuare il servizi richiesti tempestivamente, al fine di ridurre al minimo i tempi di fermo macchina.

L'accettazione del veicolo presso l'officina, la diagnosi degli interventi da eseguire e la predisposizione del preventivo dovranno avvenire entro due giorni lavorativi dalla richiesta. La durata delle lavorazioni dovrà rispettare la tempistica delle case costruttrici con una

tolleranza del 10%, esclusi i casi di documentata impossibilità ad eseguire l'intervento, nei tempi indicati, dovuti ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi. In questi ultimi casi, il responsabile dell'officina dovrà comunicare immediatamente all'Amministrazione Comunale le difficoltà riscontrate e concordare il nuovo tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

L'aggiudicatario dovrà assicurare, in caso di fermo di un veicolo fuori dal territorio comunale ed entro un raggio di 50 km dalla sede dell'Amministrazione Comunale in Via Roma, 104 - Cavallermaggiore il recupero dello stesso entro e non oltre 6 ore dalla chiamata.

I km saranno calcolati mediante l'utilizzo del sito www.viamichelin.it, itinerario più rapido.

In ambito urbano ed extraurbano su tutto il territorio comunale, il recupero dovrà essere effettuato entro e non oltre 3 ore dalla chiamata.

Il servizio di recupero dovrà essere garantito 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, per tutti i veicoli indicati nella tabella A allegata.

Dovranno essere usati ricambi originali, salvo casi particolari preventivamente concordati ed autorizzati dal Responsabile del Servizio cui è assegnato il veicolo da riparare.

Tutti i servizi dovranno essere eseguiti a regola d'arte e garantiti. L'Amministrazione si riserva, prima di provvedere alla liquidazione delle fatture, di far valutare i lavori stessi da tecnici di propria fiducia.

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà offrire garanzia minima, decorrente dalla data di fatturazione, di un anno sia sui pezzi di ricambio che sul servizio svolto.

La ditta sarà tenuta, con oneri interamente a proprio carico, a garantire entro 8 ore lavorative l'effettuazione degli interventi manutentivi risolutivi, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali o alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale.

I veicoli, per la prova su strada, dovranno essere muniti di targa prova di proprietà dell'aggiudicatario il quale assume in proprio la responsabilità civile dei danni a terzi, al personale dell'Amministrazione Comunale o a cose altrui, prodotti per effetto della prova su strada.

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto segue:

a) prima di ogni intervento, dovrà essere stilato un preventivo con indicazione di:

- costo pezzi di ricambio,
- tempo previsto per l'esecuzione del lavoro, distinto per singola operazione di intervento, riferito al tempario della casa costruttrice. Qualora, per la maggiore consistenza degli interventi da eseguire sul veicolo o per altre cause non imputabili all'appaltatore, occorra un tempo superiore a quello utile suddetto, l'appaltatore stesso dovrà fare esplicita domanda di deroga adeguatamente motivata all'Ufficio Tecnico Servizio LL.PP. che, verificatane l'ammissibilità, provvederà a concordare con l'appaltatore il nuovo tempo utile per

- l'esecuzione dei lavori;
- targa e tipo del mezzo per il quale i lavori sono necessari,
 - settore di appartenenza del mezzo,
 - totale costo IVA compresa;
- b) nessun servizio sui mezzi potrà essere eseguito in assenza di autorizzazione all'intervento debitamente firmato dal responsabile dell'Ufficio LL.PP. o suo delegato per importi preventivati di importo superiore ad € 500,00;
- c) in caso di riparazioni derivanti da sinistri attivi, la ditta aggiudicataria dovrà concordare gli interventi da eseguire con il perito della Compagnia di Assicurazione. L'Amministrazione comunale non liquiderà interventi non previsti nella perizia della Compagnia di Assicurazione suddetta;
- d) tenere aggiornato un registro riportante i listini vigenti, lo storico delle manutenzioni effettuate nel corso dell'appalto, la gestione degli ordinativi e dei preventivi. Tali dati dovranno essere trasmessi mensilmente a mezzo posta elettronica.

ART. 7

GARANZIA DEFINITIVA

Troverà applicazione l'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 8

RESPONSABILITA'

L'impresa aggiudicataria è responsabile per:

- danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e sostituzioni delle parti di ricambio;
- utilizzo, non autorizzato, di ricambi non originali e danni conseguenti;
- ogni danno che possa derivare al committente e/o a terzi in relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse all'esecuzione del contratto;
- la custodia e l'eventuale furto dei mezzi nella disponibilità dell'aggiudicatario.

ART. 9

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. impegnandosi ad utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A. L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla stazione appaltante entro gg. 7 dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'aggiudicatario si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 10

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La stazione appaltante si impegna a corrispondere le somme per gli interventi effettivamente eseguiti entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura posticipata, trasmessa con le modalità previste dalla normativa di riferimento – codice ufficio UFGZZT.

Le fatture dovranno:

- a) essere intestate al Comune di Cavallermaggiore – Via Roma, 104 33170 Cavallermaggiore - C.F. 00330720046 / P.IVA 00330720046 –Codice IPA UFGZZT
- b) indicare il codice CIG, nonché tutti i dati relativi al pagamento: numero conto corrente dedicato e/o relativo codice IBAN;
- c) essere emesse mensilmente sulla base del report riportante le attività autorizzate ed eseguite.

Si precisa che, in mancanza dei suddetti elementi, le fatture saranno restituite al mittente. La Stazione Appaltante potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento di regolarità delle prestazioni eseguite e di quella contributiva tramite DURC.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora:

- 1) vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta;
- 2) la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti.

In caso di ritardati pagamenti da parte del Comune - salvo giustificati motivi - saranno riconosciuti interessi moratori previsti dalla normativa in vigore.

Troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (scissione dei pagamenti - *split payment*) o del *reverse charge*.

ART. 11
CESSIONE DEI CREDITI

Trovano applicazione le disposizioni dell'art. 120 – comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 12
CONTROLLI E PENALI

Il Comune di Cavallermaggiore si riserva la più ampia facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'effettuazione di verifiche e controlli.

Ogni qualvolta si verificassero inadempienze o irregolarità nell'espletamento del servizio o nell'adempimento degli oneri posti a carico del soggetto aggiudicatario, tali da non determinare la risoluzione del contratto e che non siano dovute a causa di forza maggiore, l'Amministrazione invierà all'Impresa aggiudicataria formale contestazione, indicante l'ammontare della penale che si intende applicare, assegnando un congruo tempo per poter presentare eventuali controdeduzioni.

Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee, del tutto o in parte, o qualora, a seguito di formali prescrizioni trasmesse all'Impresa alle quali la stessa non si uniformi entro il termine stabilito, l'Amministrazione procederà all'applicazione della penale, eventualmente rideterminata. L'importo delle penali sarà calcolato in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento di tale limite potrà essere disposta la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Le penali saranno rimosse anche avvalendosi della garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere reintegrata entro 30 gg., nel rispetto delle previsioni dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

ART. 13
REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

Non è dovuta alcuna revisione prezzi. I ribassi offerti in sede di gara si intenderanno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.

ART. 14
MODIFICHE DEL CONTRATTO

Per le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 120 del Codice dei Contratti.

ART. 15
RECESSO

Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 21-sexies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. l'Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge.

La Stazione appaltante ha diritto di recesso dal contratto, in tutto o in parte, unilateralmente e senza preavviso, per giusta causa.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (convertito in legge 135/2012), la Stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

ART. 16

RISOLUZIONE

Troveranno applicazione gli articoli 122 (risoluzione) e 123 (recesso) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'inadempimento da parte dell'Impresa aggiudicataria degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile. Il contratto potrà in ogni caso essere risolto di diritto a norma dell'art. 1456 del C.C. qualora l'Amministrazione Comunale dichiari all'Impresa aggiudicataria di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti:

- subappalto non autorizzato o violazione dei limiti al subappalto;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione;
- nel caso in cui vengano applicate penali per un valore superiore al 10% del valore del contratto;
- perdita dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 96, 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara;

- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio;
- gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- per effetto di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura;
- per fallimento del soggetto selezionato;
- mancato rispetto del divieto di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2011 n. 165;
- violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Cavallermaggiore e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con DGC n. 6/2024;
- mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione del servizio.

La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata.

In caso di risoluzione del contratto l'Impresa appaltatrice si impegnerà a fornire all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

E' salva la facoltà dell'Amministrazione di affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi direttamente addebitando l'eventuale maggior costo all'Impresa appaltatrice, e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Impresa aggiudicataria, l'Amministrazione si rivarrà sulla garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei danni e delle spese a favore dell'Amministrazione e provvederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

ART. 17

DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013, e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Cavallermaggiore approvato con DGC n. 6/2024, gli obblighi di condotta contenuti negli stessi sono estesi, per quanto, compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta

collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

La violazione dei predetti obblighi potrà configurare causa di risoluzione del contratto ai sensi del precedente art. 29 "Risoluzione del contratto".

Inoltre ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. N. 165/2001, comma 16 ter) *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

Se del caso, ai sensi dell'art. 1, comma 52, della L. n. 190 del 2012, l'Amministrazione verificherà, prima della stipula del contratto o dell'autorizzazione del subappalto, l'iscrizione della ditta aggiudicataria o del subappaltatore a ciò tenuti nelle c.d. "white lists" della Prefettura di competenza.

ART. 18

DOMICILIO DEI CONTRAENTI

Il Comune di Cavallermaggiore ha domicilio presso la propria sede legale sita in Via Roma, 104 a Cavallermaggiore.

L'appaltatore elegge, a tutti gli effetti, dall'avvio del servizio e fino alla sua scadenza, domicilio presso la propria sede legale qualora questa sia stabilita nel Comune di Cavallermaggiore. Nel caso in cui la sede legale fosse ubicata fuori Comune, l'aggiudicatario elegge domicilio presso la residenza municipale.

ART. -19

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto di appalto e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente in via esclusiva il Foro di Cuneo. E' esclusa la competenza arbitrale.

IL RESPONSABILE LL.PP.

Nicoletta Arch. FRANCO